

## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 giugno 2011.

**Dichiarazione dello stato di emergenza per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione di parassiti ed organismi nocivi sul territorio nazionale.**

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che nel territorio nazionale è stata accertata una grave situazione di rischio fitosanitario derivante dalla diffusione di parassiti ed organismi nocivi che potrebbero avere gravissime ripercussioni sotto il profilo ambientale e paesaggistico;

Preso atto che, con nota n. 2570 del 27 febbraio 2009, è stata notificata allo Stato Italiano la procedura di infrazione comunitaria n. 2008/2030 riguardante l'adozione e comunicazione di provvedimenti necessari ad eradicare organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, in attuazione della direttiva 2000/29/CE relativa alla tutela fitosanitaria causata;

Ritenuto, quindi, necessario, al fine di scongiurare una possibile condanna nei confronti dello Stato Italiano, porre in essere ogni utile iniziativa volta ad impedire il proseguo della sopra citata procedura di infrazione;

Considerato, inoltre, che la diffusione dei predetti parassiti ed organismi nocivi comporterebbe la possibile mancata garanzia fitosanitaria delle produzioni italiane, che potrebbero essere identificate come possibile inoculo

di organismi nocivi in Paesi in cui tali parassiti risultino ancora assenti;

Considerato, altresì, che i predetti organismi si sono rapidamente acclimatati e diffusi nel territorio nazionale, causando ingenti danni alle colture agrarie, agli ecosistemi forestali ed al verde urbano;

Ritenuto necessario adottare tempestivamente misure adeguate per fronteggiare il predetto rischio fitosanitario, con il duplice obiettivo di salvaguardare e tutelare l'ambiente ed il paesaggio nonché prevenire speculazioni economiche a carico del comparto agro-alimentare nazionale;

Ritenuto che ricorrono, quindi, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le richieste formulate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con note del 10 marzo e del 3 maggio 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2011;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 maggio 2012, lo stato di emergenza per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione di parassiti ed organismi nocivi sul territorio nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2011

*Il Presidente:* BERLUSCONI

IIA07770

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

DECRETO 13 maggio 2011.

**Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria istantanea «Nuovo Una barca di soldi».**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;


Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Vista la convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea che comprende l'indizione di una lotteria della specie;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;



Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea, prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

*Oggetto*

È indetta, dal 13 giugno 2011, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Nuovo Una barca di soldi».

Art. 2.

*Prezzo*

1. Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 5,00.

Art. 3.

*Lotti*

1. Il primo lotto di biglietti è fissato nel numero complessivo di n. 50.400.000.
2. Potrà essere previsto un incremento massimo del 2% sul quantitativo predetto per esigenze connesse alle procedure produttive.
3. Qualora, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, potranno essere prodotti ulteriori lotti di biglietti in misura proporzionale ai quantitativi predetti.

Art. 4.

*Massa premi*


1. La massa premi corrispondente al quantitativo di 50.400.000 biglietti ammonta ad € 181.775.000,00.
2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 deve essere assicurato il corrispondente e proporzionale incremento della massa premi di cui al comma 1.

Art. 5.

*Struttura premi*

1. La struttura premi corrispondente al quantitativo di 50.400.000 biglietti è così composta:

Numero premi	Importo dei premi in euro
10	500.000,00
30	100.000,00
840	10.000,00
4.200	1.000,00
18.900	500,00
82.950	100,00
226.800	50,00
235.200	25,00
606.900	20,00
756.000	15,00
2.893.800	10,00
14.758.800	5,00



2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 e corrispondente aumento della massa premi, quest'ultima sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

Art. 6.

*Biglietti*

1. Il lay.out del biglietto, unico e non modificabile, è visionabile sui siti: [www.aams.gov.it](http://www.aams.gov.it) e [www.grattaevinci.com](http://www.grattaevinci.com).

2. È vietata qualunque riproduzione del biglietto da parte di soggetti non autorizzati.

3. Ciascun biglietto dovrà essere dotato di codici di validazione, coperti dalla patina da grattare, da utilizzare per accertare se il biglietto presentato all'incasso risulti o meno vincente e l'eventuale entità del premio spettante, nonché per la ricostruzione informatica del biglietto, ove necessaria.

Art. 7.

*Meccanica di gioco*

1. Gioco 1: si devono scoprire i numeri celati dalle sei monete presenti nella sezione contraddistinta dalla scritta «Numeri vincenti» ed i numeri celati dalle otto barchette di carta presenti nella sezione contraddistinta dalla scritta «I tuoi numeri». Se uno o più dei «Numeri vincenti» è presente, una o più volte, sotto le barchette di carta, si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti.

Gioco 2: si devono scoprire «I Tuoi simboli» ed i «Simboli vincenti». Se uno o più «Simboli vincenti» è presente, una o più volte, tra «I tuoi simboli», si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti.

2. Qualora sul biglietto si rilevino più premi la vincita è data dalla somma complessiva dei premi vinti.

Art. 8.

*Pagamento delle vincite*

1. Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi da Lotterie Nazionali S.r.l. I biglietti devono risultare vincenti secondo la procedura di validazione da parte del sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l., comunicata all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Inoltre i biglietti non devono essere stati annullati con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nei casi previsti.

2. La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa valida-

zione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.

Il pagamento dei premi da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta emessa dal sistema informatico del concessionario.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 10.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'Ufficio premi di lotterie nazionali S.r.l. viale del Campo Boario n. 56/D - 00154 Roma. Nel caso di presentazione diretta l'Ufficio premi di lotterie nazionali S.r.l. provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta;

presentando il biglietto presso uno sportello della banca concessionaria di Lotterie Nazionali S.r.l., attualmente individuata in Intesa Sanpaolo. In tal caso la banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro a Lotterie Nazionali S.r.l., rilasciando al giocatore apposita ricevuta.

La richiesta di pagamento delle vincite, di qualsiasi importo, e la presentazione dei biglietti deve avvenire entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 9.

Art. 9.

*Disposizioni finali*

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria. Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente art. 8.

2. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 maggio 2011

*Il direttore generale:* FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2011

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5, Economia e finanze foglio n. 183

11A07768

